



CITTA' DI BRA

PROVINCIA DI CUNEO

STATUTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA

(Leggi Regionali n° 46/86 – n° 43/92)

ART. 1 – ISTITUZIONE

L'Amministrazione Comunale di Bra istituisce la Consulta per la realizzazione delle Pari Opportunità tra uomo e donna con sede nel Palazzo Municipale. La Consulta è Organo permanente di consultazione in campo culturale, economico, politico e sociale. Tale Consulta è ispirata alle leggi regionali n° 46/86 e n° 43/92, nonché alle vigenti normative nazionali ed europee in materia di Pari Opportunità.

ART. 2 – FINALITA'

La Consulta:

1. Propone seminari di approfondimento per la formazione e l'aggiornamento dei propri componenti.
2. Propone iniziative che favoriscano la partecipazione di tutte le donne all'attività politica, economica e sociale della comunità locale per il loro pieno inserimento in una condizione di effettiva parità.
3. Promuove seminari con la Consulta Regionale ed organismi di Pari Opportunità già esistenti
4. Partecipa attivamente all'elaborazione della programmazione e pianificazione dell'Amministrazione Comunale, con particolare riferimento alla creazione di condizioni di effettiva parità.
5. Attua indagini conoscitive e ricerche per la realizzazione di Pari Opportunità individuando le manifestazioni, anche indirette, di discriminazioni, proponendo iniziative atte al superamento delle stesse.
6. Realizza progetti mirati ad accrescere l'accesso delle donne al lavoro e ad aumentare le opportunità di formazione.
7. Realizza iniziative idonee al superamento di comportamenti lesivi della dignità personale nella vita sociale.

ART. 3 – COMPOSIZIONE

Fanno parte della Consulta: i rappresentanti delle organizzazioni che operano attivamente nella vita sociale, politica ed economica locale.

- a) Un/una rappresentante designato/a da ciascuna delle forze politiche presenti in Consiglio Comunale o comunque presenti sul territorio con rilievo nazionale o regionale.
- b) Un/una rappresentante per ognuno dei movimenti e/o associazioni femminili operanti nella realtà locale.
- c) Un/una rappresentante delle associazioni di volontariato designata dalla Consulta del Volontariato.
- d) Un/una rappresentante per ognuna delle confederazioni sindacali presenti sul territorio ed un/una rappresentante per ciascuna delle organizzazioni di categoria (agricoltori, artigiani, commercianti, industriali).
- e) Un/una rappresentante per le diverse etnie presenti sul territorio designato su proposta della Consulta del Volontariato.

Per ogni rappresentante è prevista la nomina del relativo supplente

La partecipazione alla Consulta è gratuita.

ART. 4 – ULTERIORI AMMISSIONI

Ulteriori ammissioni saranno decise dalla Consulta stessa con le procedure previste dal regolamento di cui al successivo art. 5

ART. 5 – REGOLAMENTO

La Consulta sottopone alla valutazione della Commissione Consiliare Competente ed approva, entro 90 giorni dall'insediamento, il regolamento per il proprio funzionamento. L'approvazione dello stesso dovrà avvenire con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.

Analoga procedura è richiesta per le modifiche del regolamento stesso.

ART. 6 – DURATA IN CARICA

I componenti della Consulta sono nominati dal Sindaco su designazione delle rispettive Organizzazioni di appartenenza.

La Consulta è insediata entro 90 giorni dall'inizio di ogni mandato amm.vo e resta in carica quanto il Consiglio Comunale e comunque per quarantacinque giorni dopo la sua scadenza.

ART. 7 – PRESIDENZA E SEDUTE

La Consulta elegge, al suo interno ed a maggioranza assoluta dei componenti, il/ la Presidente ed un/una Segretario/a con funzioni di addetto stampa.

La Consulta può avvalersi dell'attività di esperti (di Enti ed Associazioni) esterni in relazione alle materie trattate.

Le sedute sono pubbliche, fatto salvo il caso, in cui si trattino questioni riguardanti persone.

ART. 8 – RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

La Consulta presenta al Consiglio Comunale, entro il mese di dicembre di ciascun anno, una relazione sulla attività ed iniziative svolte nell'anno stesso ed un documento programmatico per l'anno successivo.

ART. 9 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le proposte di modifica dello Statuto sono deliberate a maggioranza dei 2/3 dei componenti la Consulta e presentate, entro 30 giorni, al Consiglio Comunale per l'approvazione.

ART. 10 – NORMA TRANSITORIA

Per la prima attuazione della Consulta il Sindaco provvede all'insediamento della stessa entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di istituzione.